

N. R.G. 1723/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **1703/2023**, promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]),
con il patrocinio dell'avv. Andrea Sorgentone, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, Piazza Repubblica n. 18

attrice

contro

[REDACTED] (P.I. [REDACTED]), con il patrocinio degli avv.ti [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [REDACTED]

convenuta

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

“accertare e dichiarare dovuti e condannare la convenuta al pagamento - sulla somma di € +151.763,95 o quella maggiore o minore che dovesse risultare dovuta a seguito di riforma della sentenza n. 30/2023 emessa dalla Corte di Appello di Cagliari sez. di Sassari - degli interessi legali ex art. 1284 comma 4° c.c. (o in subordine ex comma 1°) dal 23/02/2015 fino al



saldo, il tutto con vittoria di spese vive e onorari, da distrarsi a favore dello scrivente quale antistatario.”

Per parte convenuta:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:

In via preliminare:

- dichiarare improponibile la domanda di parte attrice per i motivi esposti in narrativa;

- accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione delle domande avversarie;

In via principale e nel merito:

- rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti narrativa;

In via meramente subordinata:

- accertare le somme dovute a titolo di interessi legali e tenendo conto dell’eccezione di prescrizione, con esclusione delle somme richieste ex art. 1284 4° co. c.c.;

In ogni caso:

- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.

1.1. Con atto di citazione notificato il 13.06.2023, [REDACTED] ha convenuto in giudizio [REDACTED], deducendo di essere stata titolare dei rapporti di conto corrente n. 400200673 e n. 400860375 e che, con sentenza n. 30/2023 del 27.01.2023, la Corte d’Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, aveva condannato l’odierna convenuta alla restituzione, a titolo di indebito, delle somme di € 120.853,45 e di € 30.910,50, rispettivamente riferite ai predetti rapporti.

Precisato che la pronuncia *de qua* non aveva riconosciuto interessi di sorta, in difetto di apposita domanda sul punto e che la domanda relativa agli interessi è comunque proponibile separatamente da quella per capitale, l’attrice ha dedotto di aver diritto al pagamento degli interessi legali, ai sensi degli artt. 1224 e 1284 comma IV c.c., sulla complessiva somma di € 151.763,95, con decorrenza dal 23.02.2015, data di



instaurazione del giudizio di primo grado iscritto al n. R.G. 816/2015, fino all'effettivo soddisfo.

██ ha quindi concluso come in epigrafe.

1.2. Costituitasi in giudizio in data 4.09.2023, ██████████ si è difesa eccependo:

1) l'inammissibilità della domanda, in ragione del giudicato formatosi tra le parti per effetto della sentenza n. 30/2023 della Corte d'Appello di Cagliari – Sez. distaccata di Sassari, nonché l'improponibilità della stessa per violazione del principio di infrazionabilità del credito;

2) l'intervenuta prescrizione del diritto agli interessi per decorrenza del termine quinquennale *ex art. 2948 c.c.*, rilevando che l'atto introduttivo del giudizio n. R.G. 816/2015 non costituisce atto di messa in mora, non essendo stata ivi formulata alcuna richiesta in punto di interessi e che, in ogni caso, risultano ormai prescritte le pretese riferite al periodo anteriore al 13.06.2018;

3) nel merito, l'inapplicabilità, al caso di specie, dell'art. 1284 comma IV c.c., relativo ai soli crediti di natura contrattuale, con esclusione di quelli sorti *ex lege*, come in ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo.

Pertanto, ██████████ ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare improponibile la domanda, nonché di accertare la prescrizione del credito azionato e, nel merito, il rigetto della domanda o, in subordine, di accertare quanto dovuto a titolo di interessi legali, con esclusione delle somme prescritte e di quelle richieste *ex art. 1284, comma IV c.c.*

1.3. La causa, previo mutamento del giudice istruttore, è stata istruita mediante produzioni documentali e, all'udienza del 22.01.2026, è stata trattenuta in decisione *ex art. 281 sexies*, ultimo comma c.p.c., sulle conclusioni di cui in epigrafe.

2.

2.1 Preliminarmente, la domanda attorea è da ritenersi ammissibile.

Anzitutto, giova precisare che la domanda proposta in questa sede ha ad oggetto la condanna al pagamento degli interessi sulla somma capitale già riconosciuta con sentenza n. 30/2023 della Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari (divenuta definitiva), la quale - dichiarata la nullità degli interessi debitori ultralegali e anatocistici, delle commissioni e



spese annotate negli estratti conto prodotti relativamente ai conti n. 400200673 e n. 400860375 – ha condannato [REDACTED] al pagamento, in favore della [REDACTED], della somma complessiva di € 151.763,95, dovuta a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., senza riconoscere interessi di sorta, non essendo stata formulata la relativa domanda nel giudizio *a quo* (doc. 6 attrice).

Si deve, infatti, ricordare che *“in tema di indebito oggettivo, gli interessi dei quali l'art. 2033 c.c. impone la corresponsione, unitamente all'importo del pagamento ricevuto, hanno un fondamento autonomo rispetto all'obbligazione pecuniaria cui accedono e possono pertanto essere attribuiti solo su espressa domanda dell'avente diritto* (così Cass 2670/2020; Cass. 10.3.1995, n. 2814; Cass. 20.9.1996, n. 8372; Cass. 21.7.1983, n. 5032).

In particolare, gli interessi espressamente previsti e disciplinati dall'art. 2033 c.c. sono generalmente ritenuti di natura moratoria, in quanto dipendenti dal ritardo nella restituzione dell'importo indebitamente ricevuto, dal momento della costituzione in mora (Cass. 10.3.1995 n. 2814). Ad analoghe conclusioni si perviene, fra l'altro, anche ove tali interessi vengano configurati come corrispettivi (Cass. 11969/1992) o come compensativi (Cass. 5371/1987). Invero, fuori dell'ipotesi degli interessi su somme dovute a titolo di risarcimento del danno, gli interessi (siano moratori, corrispettivi o compensativi) costituiscono un debito autonomo rispetto all'obbligazione pecuniaria cui si riferiscono, fondato su un fatto costitutivo proprio e diverso, sì che la loro attribuzione non può prescindere da una specifica domanda dell'interessato, in applicazione dei principi di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c. (Cass. n. 36659/2021).

Da tali principi deriva, altresì, che la domanda relativa agli interessi possa essere autonomamente proposta anche a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia riconosciuto il credito relativo al capitale. È stato, infatti, affermato che *“il credito degli interessi, una volta sorto, costituisce un'obbligazione pecuniaria autonoma rispetto a quella avente ad oggetto il capitale, che può essere fatta valere separatamente da quest'ultima, mediante una domanda che, in quanto fondata sul ritardo nell'adempimento dell'obbligazione principale, anziché sulla fonte di quest'ultima, ed avente ad oggetto una somma soggetta ad incremento progressivo, anziché determinata in misura fissa in base al criterio concretamente applicabile, è caratterizzata da una causa petendi e un petitum diversi da quelli della domanda di pagamento del debito principale”* (Cass. 30/08/2024, n.



23384; Cass. Sez. Un. 26/03/2015, n. 6060; Cass. 22/03/2012, n. 4554; Cass. 19/02/2003, n. 2476).

In tal senso, in un caso analogo a quello di specie, si è espressa anche la Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari (sent. n. 360/2024 in data 28.11.2024), rilevando che *“la domanda di interessi non attiene ad un illecito aquiliano - e, quindi, ad un unico diritto non frazionabile, rispetto al quale gli interessi non hanno carattere autonomo ma rappresentano semplicemente una parte del danno - ma ad una obbligazione pecuniaria di indebito nascente da un rapporto contrattuale rispetto alla quale si pone in termini, quanto meno, di accessorietà ex art. 31 cpc. In buona sostanza, mentre la domanda di pagamento di una somma di danaro indebitamente versata trova titolo nel carattere non dovuto della originaria prestazione, il diritto, accessorio, agli interessi si fonda su fatti costitutivi diversi e cioè sulla mora ed il ritardo nell'adempimento”*.

Alla luce di tali considerazioni, non può allora essere accolta nemmeno l'eccezione di improponibilità della domanda per presunta violazione del principio di infrazionabilità del credito proposta da parte convenuta. Detto principio, infatti, trova applicazione con riferimento ai diritti di credito fondati sul medesimo fatto costitutivo, dovendosene escludere, quindi, l'operatività nella fattispecie *de qua*, caratterizzata dalla diversità dei fatti costitutivi come sopra individuati.

2.2. Del pari, è infondata l'eccezione di prescrizione proposta dalla convenuta.

Innanzitutto, si deve precisare che, contrariamente a quanto sostenuto da [REDACTED], *“gli interessi dovuti in relazione alla ripetizione di una prestazione indebita sono soggetti alla stessa prescrizione ordinaria decennale dell'indebito e non a quella di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., poiché l'obbligazione relativa agli interessi deriva direttamente dalla legge, in virtù di una previsione che la rende partecipe della stessa natura della "condictio indebiti" e della sua collocazione nel sistema delle fonti delle obbligazioni”* (Cass. 11/11/2015, n. 22978).

Inoltre, per espressa previsione dell'art. 2033 c.c., il *dies a quo* della decorrenza degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, nell'ipotesi di buona fede dell'*accipiens* (da ritenersi presunta in base ai principi generali), è la data della domanda, da intendersi, peraltro, secondo la giurisprudenza più recente, come riferita anche gli atti stragiudiziali aventi



valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (Cass. Sez. Un. 15895/2019).

È, quindi, a far data dalla domanda di restituzione dell'importo indebitamente ricevuto - in questo caso, domanda giudiziale, non essendo stata allegata l'esistenza di atti stragiudiziali anteriori - che decorre il termine di prescrizione decennale con riferimento al credito per interessi ex art. 2033 c.c.

Considerato che la notifica dell'atto di citazione nel giudizio r.g. n. 816/2015 è avvenuta in data 23/2/2015 (doc. 7 attrice), l'eccezione di prescrizione proposta va allora disattesa.

2.3. Nel merito, la domanda è fondata.

Come sopra ricordato, ai sensi dell'art. 2033 c.c. *“chi ha eseguito un pagamento non dovuto...ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure se questi era in buona fede dal giorno della domanda”*.

Parte attrice, pertanto, ha diritto agli interessi sulla somma capitale riconosciuta a titolo di indebitato con la sentenza n. 30/2023 in data 27.01.2023 della Corte d'Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, pari complessivamente ad € 151.763,95, con decorrenza, in difetto di precedenti atti di messa in mora, dalla domanda giudiziale di ripetizione di indebitato del 23/2/2015.

Quanto al tasso di interesse, in conformità alla giurisprudenza più recente, si ritiene applicabile il disposto dell'art. 1284, comma 4 c.c., in base al quale *“se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale il saggio degli interessi è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”*.

Come precisato da diverse pronunce, anche di legittimità, tale norma trova infatti applicazione anche con riferimento alle obbligazioni restitutorie che hanno fonte in un rapporto contrattuale. E ciò tanto in riferimento alle obbligazioni restitutorie derivanti dall'eventuale invalidità di un contratto, quanto all'invalidità di determinate clausole contrattuali che abbiano dato luogo a prestazioni poi rimaste prive di causa (Cass. 11/11/2025 n. 29757; Cass. n. 61/2023; nello stesso senso, C. Appello Sez. Dist. Sassari 24/2025 in data 17/01/2025).



Di conseguenza, in accoglimento della domanda attorea, la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore di parte attrice, degli interessi *ex art.1284*, IV comma c.c. sulla somma capitale, già riconosciuta a titolo di indebito, pari complessivamente ad € 151.763,95, con decorrenza dal 23/2/2015 al saldo effettivo.

3.

La controvertibilità delle questioni trattate e la presenza di discordanti orientamenti nella giurisprudenza della Suprema Corte giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:

1. dichiara tenuta e condanna [REDACTED] al pagamento in favore di parte attrice degli interessi *ex art.1284*, IV comma c.c. dal 23/2/2015 al saldo effettivo sulla somma capitale di € 151.763,95;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

Sassari, 21/05/2026

Il Giudice

[REDACTED]

